



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 21/09/2017

PIERO SAVANI
DONATELLA GALTERIO
ELISABETTA ROSI
ANGELO MATTEO SOCCI
GIOVANNI LIBERATI
EMANUELA GAI

- Presidente - Sent. n. sez.
2432/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.21486/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

I nato il : a
GI nato il : a

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per

~~Il P.M. Gen. conclude per l'inammissibilità~~

Udito ~~il difensore~~

il difensore presente di PC avv. Violante deposita in udienza nota spese e
conclusioni scritte alle quali si riporta

il difensore presente avv. Caneva conclude riportandosi ai motivi di ricorso

il difensore presente ~~avv.~~ avv. Bernardoni conclude riportandosi ai motivi di
ricorso e in subordine chiede l'annullamento della sentenza per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino con sentenza in data 28 settembre 2016 ha rideterminato la pena inflitta alla I^r e al G^o rispettivamente in anni cinque e mesi quattro ed in anni di quattro di reclusione, oltre pene accessorie – avendo dichiarato estinti per prescrizione sia i reati di cui ai capi A) e C), ascritti ad I^r e quelli ascritti a G^o di cui ai capi E), F) e G), previa per quest'ultimo capo di imputazione la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.p.r. n. 309 del 1990 – ed ha confermato il giudizio di responsabilità della I^r, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 609 *octies* c.p. (**capo B**), perché, in concorso con il coimputato B^o M^o, nel frattempo deceduto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, costringevano D^a a compiere e subire atti sessuali (durante i quali la I^r o il B^o, quando non partecipavano, assistevano ed effettuavano anche delle riprese con una videocamera) consistiti in rapporti sessuali vaginali non protetti con B^o M^o, nella reciproca masturbazione con la I^r, nonché in rapporti sessuali a tre con entrambi. Costrizione posta in essere, da parte di I^r mediante abuso di autorità e segnatamente abusando della sua posizione di educatrice di riferimento della D^a all'interno della Comunità alloggio per minori denominata ove la persona offesa era ospitata, nonché del rapporto di affidamento e di fiducia sotteso a tale posizione di affidamento, nonché abusando delle condizioni di inferiorità psichica della D^a al momento del fatto derivanti dagli effetti sulla sfera psicologica per gli abusi sessuali intrafamiliari precedentemente subiti (con conseguente incapacità di disporre consapevolmente della propria libertà sessuale e dei comportamenti ad essa attinenti), anche utilizzando tali traumi per assumere una posizione "parafamiliare" rispetto alla p.o. realizzando così – nel complesso – un rapporto di dipendenza psicologica della D^a nei suoi confronti pressoché totale e "passivizzando" la stessa p.o. circa gli abusi sessuali anzi indicati. Condotta posta in essere da parte di entrambi, anche mediante la somministrazione di sostanza stupefacente sotto forma di pastiglia (verosimilmente ecstasy) per ulteriormente vincere i freni inibitori della p.o. Con le aggravanti di cui agli artt. 609 *octies* c. 3 e 609 *ter* n. 2 c.p. per avere utilizzato sostanze stupefacenti per commettere il fatto, dell'art. 61 n. 5 c.p. per avere profittato di circostanze di persona (ossia delle predette condizioni psichiche tali da ostacolare la privata difesa) e con l'aggravante di cui all'art. 62 n. 11 c.p., per avere commesso il fatto con abuso di autorità, di prestazione d'opera e d'ospitalità; fatti commessi in , nel 2001-2002;



nonché il giudizio di penale responsabilità per entrambi quanto al delitto di cui agli artt. 81 cp.v., 110 e 609 *octies* c.p. (**capo D**), perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, costringevano D. a compiere e subire atti sessuali consistiti in rapporti sessuali vaginali non protetti con il G. nella reciproca masturbazione con la I., nonché in rapporti sessuali a tre con entrambi. Costrizione posta in essere, da parte di I. mediante abuso di autorità e segnatamente abusando della sua posizione di educatrice di riferimento della D. all'interno della Comunità alloggio per minori denominata ove la persona offesa era ospitata, nonché del rapporto di affidamento e di fiducia sotteso a tale posizione di affidamento, nonché abusando delle condizioni di inferiorità psichica della D. al momento del fatto derivanti dagli effetti sulla sfera psicologica per gli abusi sessuali intrafamiliari precedentemente subiti (con conseguente incapacità di disporre consapevolmente della propria libertà sessuale e dei comportamenti ad essa attinenti), anche utilizzando tali traumi per assumere una posizione "parafamiliare" rispetto alla p.o. realizzando così – nel complesso – un rapporto di dipendenza psicologica della D. nei suoi confronti pressoché totale e "passivizzando" la stessa p.o. circa gli abusi sessuali anzi indicati. Condotta posta in essere da parte del G. avvalendosi della predetta condizioni psicologica e fattuale, a lui ben nota, della D., nei confronti della I.. Condotta posta in essere inoltre da parte di entrambi, anche mediante la somministrazione di sostanza stupefacente sotto forma di pastiglia (verosimilmente ecstasy) per ulteriormente vincere i freni inibitori della p.o. Con le aggravanti di cui agli artt. 609 *octies* c. 3 e 609 *ter* n. 2 c.p. per avere utilizzato sostanze stupefacenti per commettere il fatto, dell'art. 61 n. 5 c.p. per avere profittato di circostanze di persona (ossia delle predette condizioni psichiche della D.) tali da ostacolare la privata difesa e, per la sola Impiglia, con l'aggravante di cui all'art. 62 n. 11 c.p., per avere commesso il fatto con abuso di autorità, di prestazione d'opera e d'ospitalità e per il G., con abuso di relazione di coabitazione; fatti commessi in nel 2001-2002.

2. La Corte di appello condannava gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile costituita D. di una somma a titolo di provvisoria oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado, da liquidarsi in favore dello Stato, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3. In base alla ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di in data 17

maggio 2007, il giudizio di responsabilità aveva fondamento nelle dichiarazioni rese da D ϵ (nata il), già vittima di accertati abusi sessuali da parte del padre (peraltro accertati con sentenza definitiva), che era stata per tale ragione affidata – dal 21 dicembre 2000 - alla Comunità di , ove operava come educatrice la I e, all'epoca dei fatti, vi era tra gli ospiti il G. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa effettuata dal G.i.P. aveva tenuto conto dei risultati della perizia psicologica-psichiatrica collegiale (prof. Fornari e dott.ssa Ornato) resa in sede di incidente probatorio, dalla quale era emerso il forte legame che si era creato tra la minore e la I e che aveva concluso per l'assenza di patologie, traumi o disturbi della personalità tali da incidere sulla capacità di percezione del vissuto delle D valutata pertanto capace di testimoniare. Inoltre il giudice di prime cure, nel ritenere attendibile la persona offesa, aveva anche considerato il giudizio di attendibilità della stessa che era stato espresso nella decisione di merito che aveva condannato per violenza sessuale compiuta ai suoi danni il padre della minore. Del pari era stato ritenuto sussistente un quadro di sudditanza psicologica della minore rispetto alla I, sua educatrice con la quale la ragazzina aveva creato un rapporto strettissimo, di dipendenza; peraltro la I aveva intrecciato una relazione sentimentale con il G (rapporti che il giudice di primo grado ha ritenuto provati sulla base delle dichiarazioni rese da). In tale quadro era stata collocata la violenza psicologica esercitata nei confronti della D al fine di porre in essere i gravi abusi sessuali di cui ai capi di imputazione.

4. I giudici di secondo grado, chiamati dagli appellanti a rivedere il giudizio di attendibilità della persona offesa, disponevano con ordinanza l'esame della persona offesa, all'esito della quale - dopo avere chiarito nella parte motiva della sentenza la genesi del procedimento, che aveva preso le mosse dal disvelamento della persona offesa alla educatrice P ϵ O ϵ (avendo l'I ϵ chiesto ed ottenuto di essere spostata a svolgere funzioni presso un diverso istituto sin dal maggio 2002) - confermavano il giudizio di capacità a testimoniare e quello di attendibilità della D ϵ e rideterminavano la pena come sopra indicato in relazione ai residui capi di imputazione B) e D).

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'I ϵ per mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito elencati; il ricorso investe anche l'ordinanza della Corte di appello del 13 luglio 2016, con la quale era stata disposta integrazione probatoria e l'ordinanza del 28 settembre 2016, che aveva rigettato la richiesta istruttoria formulata dalla difesa ex art. 495, c 2 c.p.p. ; al ricorso sono allegati verbali delle udienze e stralci dalle



trascrizioni dell'audizione della persona offesa, oltre altri documenti richiamati nel ricorso.

6. Motivi di ricorso:

- 1) Violazione ex artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 523 c. 6 e 603, c. 3 c.p.p. in riferimento all'ordinanza del 13/7/2016, carenza di motivazione del provvedimento; inosservanza dell'art. 603, c. 4 e 5 e dell'art. 530, c. 2 c.p.p.; richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite: i giudici di secondo grado avevano ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione procedere all'esame della persona offesa "in merito ad alcuni profili delle sue precedenti dichiarazioni meritevoli di approfondimento" e tale integrazione probatoria sarebbe stata disposta in violazione degli artt. 603, c. 5 c.p.p., in quanto è stata adottata senza contraddittorio tra le parti, ed inoltre tale integrazione probatoria non è stata disposta immediatamente e nemmeno entro il termine di dieci giorni previsto dalla norma, ma all'udienza del 13 luglio 2016; il ricorso censura la valutazione di assoluta necessità dell'assunzione della prova ed evidenza che l'ascolto della persona offesa sarebbe stato disposto per "irrobustire" le prove d'accusa, per cui è stata snaturata la scelta difensiva di essere giudicata sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero. In merito a tale tema sussiste contrasto giurisprudenziale evidente, per cui si richiede rimessione alle SSUU.;
- 2) Nullità ex art. 178 c.1., lett. c) c.p.p. dell'ordinanza 13 luglio 2016, per violazione dell'art. 191 c.p.p. e del principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa, assunta all'udienza del 28 settembre 2016. Come emergerebbe dalle trascrizioni dell'udienza, è stato di fatto precluso il diritto delle difese a contro-esaminare la testimone, considerato che il presidente ripetutamente aveva invitato le difese a tenersi nei limiti già tracciati dalle domande della Corte, limiti peraltro che afferivano tutto il corpus delle precedenti dichiarazioni della D. Risulta pertanto violato sia l'art. 11 Cost che l'art. 6, c. 3 CEDU, e quindi sussiste la nullità ex art. 178, c. 1 lett. c) c.p.p. dell'ordinanza e l'inutilizzabilità della testimonianza;
- 3) Violazione ex art. 606, lett. d) ed e) c.p.p., per mancata assunzione di una prova decisiva (escussione del teste P_i P_i in merito alle prime rivelazioni degli abusi, avvenute il 22 novembre 2002), prova richiesta dalle difese ai sensi dell'art. 595, c. 2 c.p.p. all'udienza del 28 settembre 2016, all'esito della audizione della persona offesa e manifesta illogicità della motivazione della relativa ordinanza. Erroneamente la Corte di appello ha affermato che la teste è deceduta, avendo i giudici confuso la teste P_i con la posizione della dott. J. coordinatrice della Comunità; di contro la

Più era la educatrice che aveva assistito alle prime rivelazioni di quando furono redatti appunti sintetici allegati all'esposto presentato il 23 dicembre 2002; evidenziare le contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa ed il contenuto di questi primi appunti sarebbe stato essenziale per valutare l'attendibilità della stessa; tale prova era decisiva, considerato che all'udienza del 28 settembre 2016, aveva disconosciuto la sottoscrizione della firma apposta in calce ad uno dei suddetti appunti. Sul punto la Corte di appello, dopo aver disposto l'esibizione del documento datato 22 novembre 2002 ed avere quindi motivato l'ordinanza in ordine alla incertezza della presenza della teste richiesta all'atto di apposizione della firma da parte di ha ritenuto di superare le osservazioni difensive assumendo che le difformità sono frutto di un fraintendimento delle parole della giovane. Tutto ciò è stato disposto in evidente violazione di legge, come affermato dalla giurisprudenza (così Sez.5, n. 15912 del 2015); di conseguenza l'ordinanza va annullata;

4) Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione al capo di imputazione D), nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza (artt.521 e 522 c.p.p.), in quanto considerato il *locus commissi delicti*, è contestato all'Impiglia l'abuso di autorità ed al G l'abuso di relazione di coabitazione e gli anni 2001/2002, mentre a pag. 27 della sentenza impugnata i giudici ricostruiscono il *tempus commissi delicti* diversamente, collocando i rapporti a casa di G dopo il suo allontanamento dalla Comunità, alla luce delle dichiarazioni rese il 27/10/2003, collocandolo nel periodo che va dal 21 agosto 2001 e l'estate prima della partenza per la Sardegna (giugno/luglio 2002); quindi si tratta di un fatto nuovo in violazione del principio soprarichiamato;

5) Violazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al capo di imputazione D), ed inosservanza dell'art. 157 c.p., in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato che sarebbe maturata in data antecedente alla sentenza di appello. Anche se risulta contestato l'art. 81 cpv. c.p., la sentenza di merito ricostruisce il fatto come un unico episodio (come confermato dal computo della pena in relazione al capo D), senza computare alcuna continuazione interna; essendo il fatto commesso tra il 21/8/2001 e giugno o luglio 2002, per il principio del *favor rei*, il termine di prescrizione deve considerarsi spirato in data 21 agosto 2016 e quindi in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata;

6) Violazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione ai capi di imputazione C) e D), erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 609 *octies* e 609 *bis* c.p. e 61 c.11 c.p.; carenza di motivazione ed insussistenza



dell'elemento costitutivo dell'abuso di autorità; in subordine rimessione della questioni alle SSUU., in quanto sussiste contrasto di giurisprudenza. La contestazione individua la condotta nella costrizione a compiere e subire atti sessuali mediante abuso di autorità e tale condizione è stata individuata solo in presenza di una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, nel caso di specie non indicata e comunque insussistente; sul punto esiste contrasto giurisprudenziale e pertanto la questione deve essere rimessa alle SS.UU. Peraltro la stessa parte offesa ha collocato l'inizio degli abusi subiti al capo B) nell'aprile 2002, come recepito in sentenza e poiché l'Ii era stata destinata ad altro incarico a far data dal maggio 2002, anzi dal marzo 2002, la stessa da tale data non ha più prestato la sua attività presso la struttura, come riferito dalla coordinatrice J nel verbale di sommarie informazioni testimoniali e quindi risultava cessato ogni rapporto tra educatrice e assistita. Inoltre la condotta descritta non è penalmente rilevante qualora fosse qualificata ex art. 609 *quater* c.p., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, considerato che la persona offesa aveva già compiuto sedici anni ed il secondo comma della disposizione è stato introdotto con la legge n. 38 del 2006, successivamente ai fatti;

7) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta diagnosi di disturbo post-traumatico da stress della persona offesa ed omessa valutazione delle certificazioni in atti e delle valutazioni dei consulenti tecnici di parte quanto alla diagnosi di disturbo borderline di personalità: i giudici di appello hanno richiamato atti presenti nel fascicolo processuale non esaminati dal primo giudice ed atti a contenuto probatorio non presenti nel fascicolo di primo grado in quanto acquisiti a seguito di rinnovazione istruttoria, mediante l'audizione della teste

D e la visione – affermata in sentenza – della videocassetta contenente le sommarie informazioni testimoniali rese dalla predetta nell'ottobre 2003. La differenza del materiale probatorio esaminato tra il primo giudice e quello d'appello integra il vizio di travisamento. Inoltre si censura il rigetto della richiesta di integrazione probatoria relativa alla valutazione delle condizioni psichiatriche della persona offesa, in quanto sintomatico del sopradetto travisamento della prova, avendo la Corte fatto riferimento alla diagnosi del disturbo post-traumatico da stress, che invece non risulta affatto dagli accertamenti peritali in atti, le cui conclusioni, del resto, sono indicate a pag 29 della sentenza, facendo così emergere la evidente contraddittorietà della motivazione. Ulteriore elemento sarebbe rappresentato dalla certificazione psichiatrica del dott. Tebaldi che avrebbe attestato un disturbo di personalità con

caratteristiche borderline associate a fenomeni da disturbo post-traumatico da stress. I giudici di appello hanno invece pretermesso le risultanze dell'incidente probatorio svolto dal Prof. Fornari;

8) Violazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. ed erronea applicazione della legge penale processuale in relazione all'art. 192 c.p.p., e carenza e manifesta illogicità della sentenza quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa; i giudici avrebbero accantonato alcune delle dichiarazioni rese inizialmente dalla persona offesa, ritenendole frutto di un fraintendimento, affermando che le discrasie sarebbero state successivamente superate, senza indicare specificamente quali sarebbero stati gli elementi forniti dalla D alla ispettrice Moro; i giudici avrebbero ritenuto congrua la collocazione cronologia dei fatti, laddove la persona offesa aveva collocato il primo episodio relativo al rapporto sessuale a tre nell'aprile 2002, mentre nelle dichiarazioni rese all'ispettrice tali episodio sarebbe stato collocato nell'ottobre 2001, peraltro così individuato all'esito di una correzione effettuata a fine verbale ed i giudici di appello non avrebbero motivato sul punto, considerato che il colloquio era stato videoripreso e tale correzione era stata fatta a microfoni spenti. Ciò risulta in contrasto con la Carta di Noto che impone la videoregistrazione di tutte le dichiarazioni. Ulteriore omessa motivazione riguarda la ritrattazione effettuata dalla D di asserite violenze subite da "un branco" ed alle modalità dell'intervista utilizzate dall'ispettrice Moro, in relazione a tutte le altre criticità del racconto ripetutamente segnalate nelle note di udienza, laddove era stato evidenziato che la persona offesa aveva dapprima coinvolto nel racconto altre persone (l'altra educatrice della comunità V S, la figlia dell'I), per poi farle scomparire dalla narrazione, come pure avvenuto nel racconto menzognero della falsa assunzione di droga, che i giudici hanno sminuito ritenendo che nulla avesse a che vedere con le dichiarazioni del novembre 2002;

9) Violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. in ordine al travisamento della prova per il ritenuto coinvolgimento di terze persone negli atti sessuali registrati nel filmato sequestrato presso l'abitazione dell'Ir , poiché, dalla visione della videocassetta, i giudici avevano di certo constatato che la ripresa del rapporto sessuale tra un uomo ed una donna era stata effettuata da uno dei due, senza quindi alcun coinvolgimento di terzi, come invece affermato nella sentenza;

10) Violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. per carenza della motivazione della sentenza in ordine ai capi A) e C), estinti per prescrizione, quanto all'incidenza sulle statuizioni civili della declaratoria;

11) Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., mancanza di motivazione con riferimento



al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, avendo la Corte ritenuto l'assenza di resipiscenza per mancata confessione, elemento che non potrebbe costituire motivazione idonea al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti;

12) Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione di legge penale in ordine all'art. 539 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta alla parte civile costituita; nonché si è chiesto che venga disposta, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, considerate le necessità di vita della I^a, che è rimasta sola con la figlia dopo la tragica scomparsa del marito B^e coimputato nel processo ed ha una figlia che deve essere seguita da psicologi avendo subito pesanti conseguenze dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i genitori, mentre la motivazione con la quale l'importo della provvisionale è stato considerato congruo risulta carente perché non sono agli atti elementi concreti di valutazione in ordine ai costi del percorso di riabilitazione psicologica intrapreso dalla persona offesa.

7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il Gi^o per mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati; il ricorso investe anche l'ordinanza della Corte di appello del 13 luglio 2016, con la quale era stata disposta integrazione probatoria e l'ordinanza del 28 settembre 2016, che aveva rigettato la richiesta istruttoria formulata dalla difesa ex art. 495, c 2 c.p.p. Al ricorso sono allegati verbali delle udienze e stralci dalle trascrizioni dell'audizione della persona offesa, oltre altri documenti richiamati nel ricorso.

8. I primi tre motivi di ricorso censurano i medesimi vizi già segnalati dai motivi nn. 1, 2 e 3 della ricorrente I^a inoltre, quanto all'ordinanza di rinnovazione istruttoria del 13 luglio 2016, si evidenzia nel primo motivo, che tale rinnovazione è stata disposta d'ufficio, nonostante si trattasse di un giudizio di appello su sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato "secco" in violazione degli artt. 523, c. 6 e 603 c. 3 c.p.p., dovendosi escludere la possibilità di disporre integrazione probatoria per colmare lacune nel merito, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 3393 del 2010. Inoltre nell'ambito della seconda censura, si lamenta sia la violazione del contraddittorio in ordine alla rinnovazione istruttoria, che la scarsità della motivazione dell'ordinanza, essendosi la Corte di appello limitata ad affermare l'assoluta necessità dell'esame della persona offesa "in merito ad alcuni profili delle sue precedenti dichiarazioni meritevoli di approfondimento". Viene anche censurata la violazione del principio del contraddittorio ex art. 178 lett. c) c.p.p., artt.111 e

24 Cost e 6, comma 3 CEDU, in relazione all'assunzione dell'esame della D
. Infatti, come risulta dalle trascrizioni dell'audizione della persona offesa
svoltasi il 28 settembre 2016, sarebbe stato precluso il diritto a contro-
esaminare la teste a seguito dei ripetuti interventi presidenziali, ma anche ad
esaminarla, posto che la formulazione di alcune domande è stata rigettata dal
presidente il quale ha invitato le difese a mantenersi "nei limiti già tracciati dalle
domande della Corte, perché non è una riapertura integrale del dibattimento";
non sarebbe stato considerato che le domande poste alla persona offesa
ricomprendevano tutti i contenuti delle precedenti dichiarazioni della D
proprio per la scarsa motivazione dell'ordinanza stessa; la censura è stata
corredata dall'esposizione dei tentativi di domande formulate, tratti dalle
trascrizioni.

6. Quanto al motivo n. 4), si censura la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p.:
era stata chiesta con i motivi di appello aggiunti una rinnovazione istruttoria, una
nuova perizia sulla persona offesa, con uno specifico quesito supplementare, al
fine di verificare la diagnosi di disturbo borderline di personalità, con i
conseguenziali comportamenti mentitori, disturbo negato dai giudici di appello
sulla base di un accertamento peritale di disturbo post traumatico da stress, che
in verità non sembra risultare dalla relazione peritale emessa all'esito
dell'incidente probatorio. Il motivo sviluppa ulteriori argomentazioni circa la
contraddittorietà della motivazione, analoghe al motivo n. 7 della ricorrente
Impiglia.

Con il motivo n. 5 si lamenta in via generale il travisamento della prova, che è
eccepito in relazione al fatto che i giudici di appello hanno considerato atti non
presenti al fascicolo processuale di primo grado; inoltre con il motivo n. 6 si
lamenta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al capo
D), con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente I
sottolineando il fatto che la ricostruzione avrebbe tenuto conto unicamente delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa il 27 ottobre 2003.

9. Il motivo n. 7 afferisce anch'esso al capo D) e si contesta l'aggravante di cui
all'art. 61 n. 11 c.p., concernente l'abuso di coabitazione, atteso che il fatto va
collocato nel periodo compreso tra il 21 agosto 2001 ed il giugno/luglio 2002,
quando lo Gi non alloggiava più nella Comunità . Sempre in
riferimento al medesimo capo di imputazione, il motivo n. 8 censura la mancanza
di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p. ed il motivo n. 9 lamenta il mancato
riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle
contestate aggravanti, con argomentazioni analoghe a quelle di cui al motivo n.



11 della coimputata I) Il motivo n. 10 è identico a quello n. 4 della ricorrente I) e concerne la mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, e quello n. 11 ricalca quello n.6 della coimputata, quanto alla contestazione di abuso di autorità riferita all'I) stessa, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione. Il motivo n. 12 è parimenti analogo nei contenuti a quello n. 5 della I) ed attiene alla censura in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo D), in considerazione del *tempus commissi delicti*.

10. Il motivo n. 13, afferisce in via esclusiva ai capi di imputazione riferiti al G) e con lo stesso si censura la inosservanza od erronea applicazione della legge penale, quanto agli artt. 582 e 581 c.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati, posto che, considerate le ricadute civilistiche, i giudici avrebbero dovuto fornire adeguata motivazione circa la sussistenza dei reati. In particolare, riguardo al reato di cui al capo E) ed F) si segnala l'improcedibilità degli stessi per mancanza di querela.

11. Il motivo n. 14 attiene al capo della decisione di condanna al risarcimento dei danni alla costituita parte civile, concernente la concessione della provvisionale, in relazione al quale si lamenta non solo la mancanza di motivazione, ma l'inosservanza dell'art. 539, c 2 c.p.p., non risultando dal compendio probatorio il danno postraumatico da stress subito dalla parte offesa; pertanto non avrebbe potuto essere liquidata una somma a titolo di provvisionale, senza che la Corte di appello fornisse indicazione su criteri di tale determinazione.

12. Con il quindicesimo motivo, la difesa del G) ha contestato, in riferimento a tutte le imputazioni, l'erronea applicazione della legge penale e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione ex art. 192 c.p.p. delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile: con l'atto di appello erano state sviluppate dettagliate critiche alle dichiarazioni della stessa, specificando le discrasie, mentre i giudici di appello hanno superato le contraddizioni selezionando solo una parte delle propalazioni, quelle che presentavano minori criticità e svalutando gli scritti della stessa D) in quanto non coerenti con le dichiarazioni rese alla ispettrice Moro. La critica ripercorre le dichiarazioni rese dalla persona offesa nei diversi momenti temporali evidenziando la contraddittorietà ed illogicità delle dichiarazioni e conclude per l'inattendibilità della stessa.

13. Con motivi nuovi depositati il 9 settembre 2017, la difesa del Gi) eccepisce la prescrizione del reato contestato al capo D), pur confermando il

motivo specifico già formulato, evidenziando che comunque il termine prescrizione sarebbe spirato in data 1 luglio 2017, tenuto conto che il *tempus commissi delicti* va compreso tra il 21 agosto 2001 ed il giugno/luglio 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno innanzitutto esaminati i motivi di ricorso (comuni ad entrambi i ricorrenti) che attengono alle censure di violazione di legge e di mancanza di motivazione dell'ordinanza emessa il 13 luglio 2016, con la quale la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria, in relazione all'esame della persona offesa. Di A tale proposito deve essere, innanzitutto, disattesa la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della problematica relativa alla possibilità di disporre d'ufficio integrazione probatoria nel giudizio di appello in caso di rito abbreviato, non ravvisandosi alcun contrasto giurisprudenziale sul punto, considerati gli approdi della giurisprudenza di legittimità.
2. Infatti va ricordato che il dibattito giurisprudenziale sulla compatibilità del giudizio abbreviato con l'istituto della rinnovazione istruttoria in appello, soprattutto in riferimento al rito "allo stato degli atti", e dunque non subordinato ad alcuna integrazione probatoria, si era sviluppato subito dopo l'introduzione nel codice di rito in due orientamenti: un primo indirizzo affermava l'assoluta impossibilità di una rinnovazione istruttoria in appello a seguito di giudizio abbreviato, in quanto al giudice d'appello non era consentito rivalutare i presupposti di ammissibilità del rito abbreviato ed inoltre ciò sarebbe stato incompatibile con la funzionalità del rito, connotato da una vera e propria "rinuncia alla prova"; altra parte della giurisprudenza, invece, affermava – in chiave sostanziale – che l'imputato, accedendo al rito abbreviato, non aveva rinunciato alla prova, ma al dibattimento.
3. In tale contesto era intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 470 del 1991) affermando che la disciplina posta dall'art. 603 c.p.p. è destinata a valere anche nell'ambito del giudizio abbreviato, naturalmente entro i limiti in cui la stessa possa risultare compatibile ed adattabile alle caratteristiche proprie di tale giudizio, ossia nella misura in cui il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado.
4. Successivamente, a seguito della novella dell'istituto del "rito contratto", operata nel 1999, è venuta meno la configurazione di tale rito come "giudizio a prova bloccata", dovendosi più propriamente parlare di "giudizio a prova limitata": una volta concessa la possibilità di integrare l'ordito probatorio fin dal primo grado ai sensi dell'artt. 438, c. 5, c.p.p. e 441, c. 5, c.p.p. appariva più



compatibile con la struttura dell'istituto, almeno concettualmente, la possibilità di rinnovare l'istruzione probatoria in secondo grado. Pertanto deve considerarsi ampliata la piattaforma probatoria a disposizione del giudice dell'abbreviato d'appello, il quale ha la possibilità di disporre l'acquisizione *ex officio* degli elementi ritenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, ciò sia nei casi di abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5, ma anche su iniziativa d'ufficio dello stesso giudice ex art. 441 c.p.p., comma 5, potere esercitabile tanto nella forma "ordinaria" di abbreviato, quanto nella forma condizionata.

5. Risulta quindi pacifico - per la giurisprudenza di legittimità - che nel giudizio "a prova contratta" non possono ritenersi sussistenti preclusioni di natura strutturale o sistematica alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche del giudizio d'appello, ciò nel rispetto del disposto letterale del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., contenente il richiamo all'assoluta necessità per la decisione del contributo istruttorio aggiuntivo: per cui è evidente che il potere istruttorio suppletivo di ufficio è esercitabile ove vi sia l'impossibilità di decidere allo stato degli atti ed ove la prova sia indispensabile a superare l'incertezza probatoria e quindi risulti potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (così Sez.1, n. 8316 del 14/01/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145, Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012, Pompeo e altro, Rv. 255736, orientamento consolidatosi dopo la sentenza S.U., n. 930/96 del 13/12/1995, Clarcke, Rv. 203427).

6. D'altra parte va considerato il richiamo espresso dell'art. 443 c. 4 c.p.p. all'art. 599, norma che, al comma 3, si riferisce espressamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (in tal senso, Sez.6, n. 15912 del 28/01/2015, Palermi e altro, non mass. sul punto). Anzi, in riferimento al rito abbreviato, è stato precisato che al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (così Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498, Sez. 5, n. 11908/16 del 23/11/2015 Rallo, Rv. 266158).

7. Tale ultimo assunto consente di superare le originarie incertezze in ordine alla legittimità della rinnovazione istruttoria in appello a prescindere dalle finalità (*in bonam* o *in malam partem*) della disposta integrazione probatoria. Si era infatti inizialmente sottolineato come fosse possibile solo un'integrazione *in bonam partem*, in quanto l'eventuale acquisizione di elementi a carico avrebbe avuto incidenza sulla originaria scelta del rito (così Sez.6, n. 45420 del 10/11/2005

Spagnoli, Rv. 233506), per poi concludere che la prova che può sempre essere assunta all'esito della rinnovazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 603, c. 3 c.p.p. perché ritenuta assolutamente necessaria, in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (da ultimo cfr. Sez.1, n. 8316 del 14/01/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145).

8. Più recentemente, l'istituto del giudizio abbreviato è stato esaminato anche alla luce degli arresti giurisprudenziali relativi alla riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado e, seguendo gli itinerari della nota giurisprudenza post-Dasgupta (ossia S.U. n.27620 del 2016), le Sezioni Unite sono giunte di recente ad affermare il seguente principio: "il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio" (così S.U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 e 269785). Dall'esame della parte motiva della sentenza espressa dal Supremo consesso si può desumere che la costituzionalizzazione del principio del giusto processo abbia imposto una peculiare configurazione del giudizio abbreviato di appello che venga celebrato a seguito di impugnazione del Pm (o delle parti civili) di una sentenza di primo grado assolutoria. Tale giudizio risulta infatti diverso, ossia "asimmetrico" rispetto a quello di primo grado, caratterizzato dalla presunzione di regolare esaustività dell'accertamento: si tratta di un giudizio "nuovo", nel quale è necessaria un'integrazione probatoria, che si qualifica non in termini di eccezionalità (l'assoluta necessità di cui al comma 3 dell'art. 603 c.p.p.) ma di normalità ed obbligatorietà, per cui il secondo grado in tale caso non si risolve più in una valutazione critica, in fatto e in diritto, dei percorsi motivazionali del giudice di primo grado, ma in un vero e proprio giudizio, "in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato può essere superato, come già osservato, solo impiegando il metodo migliore per la formazione della prova", ossia quello "caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi".

9. Esula dal caso di specie una più approfondita riflessione su tale diversa tipologia - di creazione giurisprudenziale - di rinnovazione probatoria in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato conclusosi con sentenza assolutoria, proprio perché nel caso di specie ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme" di condanna, ma la pronuncia delle Sezioni Unite ha certamente contribuito a rivitalizzare il dibattito sul giudizio abbreviato d'appello mettendo a fuoco la sua primaria funzione: tale giudizio si caratterizza come rito



contratto in primo grado, ma prevede una possibile – e forse probabile – riapertura istruttoria in grado di appello. In tal modo il sistema impugnatorio finisce per porre al centro del processo l'obiettivo della completezza del materiale probatorio ai fini di ricerca della verità processuale, obiettivo che sembrava essere stato inizialmente abbandonato dai padri del processo penale del 1988, in nome della spinta deflattiva (e premiale) prevista in relazione ai c.d. riti alternativi (così, sul punto, Sez.1, n. 44324 del 18/04/2013, PG in proc. Di Stasi, Rv. 258320: "l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato"). Se così stanno le cose non può che convenirsi con la giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione avverso l'omesso esercizio del potere di integrazione ex art. 603, c 3 c.p.p. (così Sez. 1, n. 17607 del 31/03/2016, Palombo, Rv. 266623, in riferimento alla assoluta di necessità di superare dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio).

10. Differentemente, nel caso in esame il potere di rinnovazione istruttoria è stato esercitato. A tale proposito la giurisprudenza ha disegnato con chiarezza quale sia l'ambito possibile dell'integrazione probatoria ex art. 441 c. 5 c.p.p., precisando che la rinnovazione può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, "atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti" (in tal senso, *ex multis*, Sez.5, n. 36335 del 30/4/2012, R., Rv.254027). Infatti la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art.603, c. 3, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria, non essendogli precluso il potere di ordinare il riesame dei testi già escussi dal giudice di primo grado (in tal senso Sez.1, n. 20466 del 16/04/2013, Cimpoesu, Rv. 256165).

11. Ai fini del caso che qui occupa, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice del rito abbreviato, anche in grado di appello, ed esercitato, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, trattandosi di valutazione discrezionale (in tal senso sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V.D.M., Rv. 265905) in quanto la previsione dell'art. 441, c.5 c. p. p., che attribuisce

tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado è estensibile, con gli stessi limiti, a quello di appello (cfr. Sez.2, n. 35987 del 17/6/2010, Melillo, Rv. 248181; Sez. 6, n. 37092 del 6/6/2012, Rotolo, Rv. 253466).

12. Va poi considerato che tale potere di integrazione probatoria "ex officio", non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, "anche prima della discussione" (in tal senso Sez.2, n. 24995 del 14/5/2015, PG c. Rechichi e altri, Rv.264379; Sez. 6, n. 11558 del 23/1/2009, Trentadue e altre, Rv.243063) e richiede inoltre che sia garantito il diritto al contraddittorio. A questo proposito è stato affermato che nel giudizio d'appello il rispetto del contraddittorio richiede che le parti siano poste in condizione di interloquire e far valere le loro ragioni in ordine all'assunzione di una prova, mentre non impone che l'interlocuzione sia effettiva (così Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, P.C. in proc. Scarano Rv. 268848, fattispecie - peraltro conforme a S U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - relativa alla acquisizione di documentazione nel dibattimento di secondo grado, in cui la Corte ha considerato realizzato il contraddittorio a seguito della sollecitazione del giudice alle parti a concludere e, quindi, ad interloquire anche sull'acquisizione della documentazione, senza ritenere, invece, necessario che fosse disposta con ordinanza la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale).

13. E' ben vero che l'ordinanza del 13 luglio 2016 è stata emessa dopo la chiusura della discussione, anzi dopo l'inizio della Camera di consiglio, ma non sussistono ragioni per interpretare il disposto dell'art. 603 c. 3 c.p.p. con limitazione temporale e deve pertanto essere qui affermato il principio che l'unico limite temporale all'esercizio del potere di ufficio di integrazione probatoria è costituito dalla deliberazione. Per quanto attiene poi alla censura relativa alla violazione del disposto di cui all'art. 603, c. 6 c.p.p., va rilevata la sua infondatezza, trattandosi, all'evidenza, di indicazione di tempistica processuale con fissazione di termine di natura ordinatoria.

14. Quanto al rispetto del principio del contraddittorio, va evidenziato che, nel caso di specie, l'ordinanza non ha disposto l'ammissione di una prova nuova, diversa da quelle esistenti agli atti del processo, ma l'esame testimoniale della persona offesa, la quale non era mai stata ascoltata nel contraddittorio delle parti e che aveva riferito in merito ai fatti in altre occasioni (ovvero aveva narrato i fatti a persone assunte come testimoni nel corso delle indagini preliminari), come risultava agli atti del processo; tale fonte di prova rappresentava la fondamentale prova di accusa nei confronti degli imputati.

15. Il *problem solving* del giudizio abbreviato di secondo grado era stato individuato dagli stessi motivi di appello degli imputati proprio nel giudizio sulla



attendibilità della persona offesa, che avrebbe dovuto essere rivisto dai giudici di collegio di appello, tanto che erano state censurate già in appello le dichiarazioni della D per le numerose discrasie con le dichiarazioni dalla stessa rese in precedenza. Pertanto sia il tema della prova, che la necessità di ascoltare il racconto dei fatti direttamente dalla persona offesa, erano elementi in qualche modo sollecitati dai difensori degli imputati e comunque ben conosciuti dagli stessi e dal difensore della parte civile. Inoltre i difensori avevano richiesto la rinnovazione della perizia sulla capacità a testimoniare all'epoca dei fatti e certamente l'assunzione diretta della persona offesa, benché a distanza dei fatti, raccoglieva, nella sostanza, le stesse sollecitazioni difensive.

16. Questi rilievi consentono di superare, ritenendola infondata, la censura in merito all'omessa motivazione dell'ordinanza, posto che, nonostante la sua sinteticità, la stessa chiarisce la finalità dell'audizione della D ritenuta dai giudici di appello assolutamente necessaria, in merito ad "alcuni profili" delle sue dichiarazioni "meritevoli di approfondimento", con evidente richiamo implicito quanto devoluto ai giudici di secondo grado con gli atti di appello. Tale genericità, quindi, di per sé non costituisce un vizio dell'ordinanza stessa e si sottrae alla censura di nullità per carenza motivazionale. Inoltre, in merito a tale consistenza motivazionale, nulla fu eccepito al momento della lettura dell'ordinanza (avvenuta circa mezz'ora dopo l'inizio della camera di Consiglio all'esito dell'udienza del 13 luglio 2016), momento nel quale comunque il dibattito nel contraddittorio avrebbe potuto trovare ampio svolgimento.

17. D'altra parte il disposto dell'art. 603 c. 3 c.p.p., nel prevedere che l'atto istruttorio venga disposto "sentite le parti", non esclude affatto che ciò possa avvenire dopo la pronuncia dell'ordinanza, ma, ovviamente, prima dell'assunzione della prova, per la quale la Corte di appello aveva disposto il rinvio del giudizio al 28 settembre 2016. Infatti, al più, avrebbe potuto configurarsi una nullità dell'atto di ordine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa, come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2. Orbene non risulta che né i difensori degli imputati, né il difensore della parte civile, né il PG abbiano formulato alcun rilievo scritto nel periodo intercorso tra le due udienze, ovvero abbiano eccepito alcunché in merito all'ordinanza stessa all'udienza successiva del 28 settembre 2016, allorché venne iniziato l'esame testimoniale della D , condotto dal presidente e poi dal consigliere relatore. Pertanto l'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di disporre la rinnovazione ex art. 603 c. 3 c.p.p. non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della

parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, c. 2 c.p.p. (così giurisprudenza consolidata in materia di assunzione delle prove).

18. Quanto detto finora consente di ritenere infondate le doglianze proposte dai ricorrenti circa l'esercizio del potere di ufficio da parte del giudice di appello del rito abbreviato "secco", la mancanza di motivazione e la violazione del principio del contraddittorio, del pari risulta non fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio sulla prova, la cui assunzione fu disposta dai giudici di secondo grado, avendo entrambi i ricorrenti lamentato un *vulnus* al diritto di controesame la persona offesa, essendo stata impedita la formulazione di alcune domande da parte del presidente, con conseguente *vulnus* del diritto di difesa, con riferimento anche agli art. 11 Cost e 6 c. 3 CEDU.

19. Quanto alla doglianza dell'incompleta *cross-examination* va rilevato che dalla lettura delle trascrizioni dell'udienza del 28 settembre 2016, che risultano allegati ai ricorsi in rispetto del principio di autosufficienza degli stessi, benché l'esame della D sia stato qualificato dallo stesso presidente del Collegio non come una rinnovazione probatoria, nel concreto, soprattutto a seguito delle domande del consigliere relatore, sono state rivolte alla persona offesa domande concernenti non solo le sue condizioni attuali, ma anche fatti pertinenti alle imputazioni e anche circostanze diverse e successive a tali fatti, in particolare è stato ripercorso l'ambito della rivelazione dei fatti con i particolari relativi alla sottoscrizione degli appunti in merito ai colloqui con le educatrici, le quali ebbero per prime a raccogliere le confidenze dell'allora minore in merito agli episodi di violenza sessuale. Nella successiva fase dell'esame testimoniale anche le domande poste dai difensori hanno beneficiato dell'ampliamento dei temi di prova operato dal Collegio e sono state limitate in alcuni casi dal presidente nell'ambito di quanto al medesimo è consentito dalle regole processuali; né i ricorrenti hanno indicato quali altre domande avrebbero voluto formulare, specificando la loro essenzialità rispetto alla valutazione sulla attendibilità della D .

20. Di conseguenza le doglianze relative alla inutilizzabilità dell'atto non colgono nel segno, posto che la violazione del diritto al contraddittorio nel controesame, che possa rilevare quale vizio di legittimità, non si realizza per il solo fatto che alcune domande al teste non siano state ammesse, ma richiede che venga evidenziato l'effettivo *vulnus* derivato ai diritti della difesa in conseguenza della mancata risposta alle domande così come formulate, ovvero all'essenzialità ai fini della decisione delle circostanze richieste e rimaste inesplorate. Invero i giudici di merito hanno ritenuto, condivisibilmente, non essenziale, ai fini della



valutazione di attendibilità della Dⁱ che la persona offesa deponesse circa i rapporti sessuali di gruppo avvenuti con persone diverse dagli imputati, tema che le difese intendevano ulteriormente sviluppare nonostante la stessa – come emerge dalle trascrizioni del verbale di testimonianza – avesse detto di non ricordare nulla in merito all'episodio, peraltro già "ritrattato" a suo tempo.

21. Anche il terzo motivo proposto dalla ricorrente I^o e dal coimputato, relativamente all'ordinanza emessa il 28 settembre 2016 con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di audizione della teste Pⁱ Pⁱ non è fondato. La giurisprudenza ha affermato che in relazione al giudizio abbreviato di appello, il diritto alla controprova non sussiste in caso di mancato esercizio del potere istruttorio di ufficio da parte del giudice, mentre è pienamente operante nel caso in cui i giudici di secondo grado abbiano disposto la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, c. 3 c.p.p., in quanto "la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti" (in tal senso Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, G. e altro, Rv. 252128, Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, cit, Rv. 263120).

22. Orbene è proprio la manifesta superfluità rilevata dai giudici di appello nel caso di specie. Risulta infatti, dalla lettura della sentenza che qui si censura, che il Collegio ha valutato non assolutamente necessario ai fini della decisione il richiesto esame della teste Pⁱ una delle educatrici che ebbe a raccogliere il disvelamento della persona offesa - anche considerato che non sussisteva certezza in ordine alla presenza della stessa alla sottoscrizione da parte della Dⁱ degli appunti allegati agli atti - in quanto ha ritenuto che il tema di prova, ossia la genesi e la redazione del documento, risultasse esaustivamente istruito. Del resto nella sentenza impugnata (pag.16) si dà ampio conto delle modalità del colloquio con la Dⁱ, successivo al primo disvelamento (avvenuto il 21 novembre 2002 alla educatrice Oⁱ), effettuato dalla dott. Jⁱ anche alla presenza della Pⁱ e degli appunti che lo riassumono, appunti che la Corte di appello valuta anche a prescindere dalla sottoscrizione della persona offesa. Non rileva, pertanto, l'errore contenuto nella motivazione - ove è stata indicata deceduta la Pⁱ in luogo della dott. ssa Jⁱ - posto che con l'ordinanza emessa il giorno della deliberazione i giudici di secondo grado non avevano di

certo rigettato l'istanza di audizione della teste in forza dell'erroneo presupposto della sua morte, ma come detto della irrilevanza dell'atto istruttorio.

23. Quanto poi ai motivi nn. 4 e 5 del ricorso della I¹ relativi alla prescrizione di entrambi i reati alla stessa ascritti ed al motivo n. 12, nonché al motivo aggiunto dello G¹, in relazione alla dedotta prescrizione relativa al capo D), gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano, solo in parte, fondati, considerato che la declaratoria di infondatezza dei precedenti motivi di ricorso esaminati ha istaurato un valido rapporto impugnatorio che conduce alla rilevanza, peraltro anche d'ufficio, della prescrizione nel frattempo maturata.

24. Non è fondata la censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la diversità di luogo e di tempo ove sarebbero avvenute le violenze sessuali di gruppo di cui al capo D) e B) per la sola I¹, posto che gli imputati sono stati posti in condizioni di esercitare le loro difese rispetto alle condotte riferite dalla D¹, le quali, benché indicate non in termini di precisa individuazione spazio-temporale, risultavano ben definite nel contenuto delle contestazioni. Ciò in adesione al principio giurisprudenziale secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 4497/16 del 16/12/2015, Addio e altri, Rv. 265946).

25. Non è del pari fondata l'eccezione formulata in merito al *tempus commissi delicti* con la quale le difese hanno sostenuto che il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato antecedente alla data di deliberazione della sentenza impugnata, mentre questo Collegio rileva che la prescrizione dei delitti ascritti si è prodotta in epoca successiva alla deliberazione di appello, ma anteriormente alla data della presente decisione.

26. Infatti nonostante la contestazione indichi i fatti come commessi genericamente nell'arco temporale anni 2001-2002, dalla lettura delle sentenze di merito - ed in particolare, di quella impugnata che ha ricostruito con maggiore dettaglio cronologico gli episodi di violenza come narrati dalla D¹ - la data di consumazione dei fatti delittuosi deve essere così ricostruita: quanto al **capo B)** dall'1 novembre 2001 (data successiva alla conoscenza del B¹ ed alla frequentazione della casa della I¹) all'aprile 2002, come indicato con chiarezza a pag 19 della sentenza impugnata, posto che gli episodi che vedono il defunto B¹ autore di altre violenze in epoca successiva (novembre 2002), non sono oggetto della contestazione del presente giudizio in quanto non vedono



coinvolta la I , la quale aveva lasciato il marito in epoca di poco precedente, come del resto riferito dalla persona offesa nel resoconto redatto in data 14 dicembre 2002 e poi confermato alla Ispettrice di polizia Moro. Quanto al **capo D)**, la sentenza ricostruisce lo spazio temporale delle condotte di violenza sessuale, alla luce delle dichiarazioni rese dalla D il 27 ottobre 2003 (audizione trascritta), avvenute dopo che il G era uscito dalla Comunità e quindi dal 25 agosto 2001, fino all'estate, ma prima della partenza per la Sardegna (e quindi: giugno-luglio 2002) (si vedano pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata). Pertanto, considerato il termine di quindici anni per il decorso della prescrizione dei reati di cui all'art. 609 *octies* c.p. (stabilito dalla disciplina vigente applicabile in virtù del regime transitorio della legge 5/12/2005, n. 251) e l'assenza di periodi di sospensione del termine computabili, i capi B) e D) risultano prescritti rispettivamente nell'aprile 2017 e nel luglio 2017.

27. La estinzione dei delitti ascritti ai ricorrenti non esonera questo Collegio da un esame, seppure sintetico, degli altri motivi di ricorso, considerate le statuizioni civili della sentenza di appello, avverso le quali sono stati articolati motivi specifici e che devono essere nella presente sede confermate, considerata l'infondatezza delle residue doglianze.

28. Quanto alla doglianza, comune ai ricorrenti, circa l'insussistenza della condotta di abuso di autorità da parte della I , per essere la stessa non più educatrice della comunità successivamente al marzo 2002 ed alla richiesta di rimessione alle SSUU della questione, le questioni non sono fondate. Va ricordato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, confortato dalla prevalente dottrina, secondo il quale il concetto di abuso di autorità nei reati sessuali va inteso in senso lato e non restrittivo, ossia limitato all'esercizio di un potere di tipo pubblicistico, in quanto va riferito ad ogni potere di supremazia anche avente fonte privatistica ed anche connesso a rapporti di tipo familiare, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (cfr., tra le altre, Sez. 3, del 30/4/2014, n. 49990, G., Rv. 261594e Sez. 3, del 27/3/20154, n. 36704, A., Rv. 260172 in relazione al rapporto tra datore di lavoro e segretaria; Sez. 3, del 10/04/2013, n. 37135, G., Rv. 256849, tra istruttore di arti marziali ed allievi minorenni; Sez. 3, n. 33049 del 17/05/2016, B. Rv. 267402, tra cappellano del carcere e detenuti; Sez.3, n. 33042 del 08/03/2016, P.G. in proc. F., Rv. 267453, tra insegnante ed ex alunna).

29. Tale conclusione trova sostegno anche dal consolidato orientamento interpretativo relativo alla circostanza aggravante comune dell'art. 61 n. 11 c.p. , che ha affermato che l'abuso di relazioni di autorità ivi previsto riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di

dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato: ad esempio, quello intercorrente tra soggetto interdetto e tutore (Sez. 2, n. 45742 del 4/11/2003, Negro, Rv. 227618). D'altra parte la doglianza risulta del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dei delitti ascritti, posto che il ruolo della D^a nelle condotte è delineato non solo in riferimento all'abuso della propria qualità di educatrice, ma anche quale abuso del rapporto di affidamento e fiducia ed abuso delle condizioni di inferiorità psichiche della persona offesa, connesse agli effetti psicologici dei pregressi abusi sessuali intrafamiliari subiti dalla D^a, che ne avevano giustificato l'accoglienza nella Comunità

30. Vanno del pari disattese le censure, proposte da entrambe le difese, relative alla capacità a testimoniare della D^a, le quali vanno esaminate congiuntamente con l'asserito travisamento della prova in ordine alla sussistenza di un disturbo della personalità ed al rigetto della richiesta di rinnovo della perizia. Per quanto attiene all'istanza di rinnovazione istruttoria della perizia avanzata con i motivi aggiunti di appello, va ricordato che in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, c.3 c.p.p. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, c. 1 lett. d) c.p.p. (cfr. Sez. 6, n. 7485/09 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905). Ma comunque l'ipotesi di rinnovazione del dibattimento è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, vale a dire quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, quando la rinnovazione possa eliminare eventuali incertezze, oppure sia di per sé idonea ad inficiare ogni altra risultanza. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato, come nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha chiarito (pag. 35) le ragioni per le quali ha ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione procedere ad un supplemento di perizia, diretto ad aggiornare i risultati della perizia svolta in sede di incidente probatorio nel 2005, alla luce dell'attuale situazione di :

D^a, che è stata considerata idonea a deporre anche all'epoca delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e non solo attualmente, come i giudici di secondo grado hanno avuto modo di constatare (nella parte motiva sono menzionate le condizioni di salute attuali) all'esito della disposta integrazione probatoria costituita dall'esame della D^a. La Corte di appello ha escluso perciò, anche alla luce dell'integrazione probatoria, ogni dubbio insinuato dalle difese circa la esistenza in capo alla persona offesa (all'epoca dei



fatti e quindi nel 2002) di una più grave patologia di disturbo della personalità, patologia del resto esclusa dalla stessa relazione peritale (così come ampiamente indicato alle pagg. 28 e 29 della sentenza impugnata).

31. Quanto ai profili di censura afferenti il giudizio di attendibilità della D^o formulato dai giudici di appello, articolati dai ricorrenti anche sotto il profilo del travisamento della prova in riferimento ai risultati della perizia ed in riferimento ai filmati sequestrati a casa del B^e questo Collegio li ritiene manifestamente infondati. Innanzitutto va premesso che nel giudizio di legittimità il travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così, Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007 Casavola e altri, Rv. 238215; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623). Orbene, per quanto attiene alla perizia i risultati che scaturiscono dalla stessa, come riferiti sia dal giudice di primo grado che da quello di appello, attengono alla capacità a deporre della D^o ed alla sussistenza di un mero disturbo post-traumatico da stress, escludendo la presenza di un disturbo di personalità; inoltre le risultanze non si riferiscono - né potrebbero - alla valutazione di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che spettano in via esclusiva al giudice, attraverso l'analisi della sua condotta e di eventuali riscontri esterni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno e altro, Rv. 261730). Per quanto attiene al filmato, nessun travisamento della prova può essere rilevato, posto che la motivazione della sentenza impugnata utilizza l'esistenza dello stesso ed il contenuto, quale riferito dall'annotazione di polizia giudiziaria, solo quale conferma della descrizione dei fatti di cui ai capi B) effettuata dalla persona offesa; il riferimento al coinvolgimento di terzi negli atti sessuali menzionato a pag 35, è dedotto dai giudici di appello non tanto dai contenuti del filmato, ma dalle dichiarazioni testimoniali di V^o S^o

32. In riferimento a tutte le altre censure pertinenti la valutazione di attendibilità, si deve ricordare che, nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se

questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, "la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr. Sez. 2, n. 18163 del 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all'interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Così Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

33. Quindi la prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali, più favorevole ai ricorrenti, non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7569 del 11/6/1999, Jovino, Rv. 213638) ed è perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte che il giudice ha operato sulla attendibilità delle fonti di prova (e sulla loro rilevanza), a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cfr. Sez. 3, n. 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016).

34. In particolare, il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testimoni-offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (in tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Va ricordato che la chiave di lettura della prova testimoniale è costituita dalla valutazione della logicità della motivazione, che non consente in mancanza di manifeste contraddizioni, una rivalutazione da parte del giudice di legittimità sull'attendibilità della persona offesa (in tal senso, si veda Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

35. Per quanto attiene ai reati sessuali, va preliminarmente osservato che, per costante indirizzo di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, purché vi sia una verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo



racconto, verifica che, peraltro, deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, ma senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016).

36. Ciò vale a maggior ragione quando la persona offesa sia minore di età ed i fatti narrati possano involgere gli aspetti più intimi della sua personalità, come nella vicenda in oggetto, in quanto i giudici hanno dovuto tenere conto di tutti i fattori di contorno, ivi compresa la difficile situazione psicologica della minore, nata il 19 marzo 1985, che già aveva subito abusi sessuali dal padre ed all'esito di ciò si trovava in una situazione di particolare fragilità psicologica e vulnerabilità.

37. La Corte di appello ha quindi fatto corretto uso dei principi consolidati in giurisprudenza di legittimità, condividendo il giudizio di credibilità ed attendibilità della persona offesa della decisione di primo grado, ma ha invero più ampiamente esaminato le risultanze probatorie ed ha elaborato con piena autonomia una "nuova valutazione" di merito, rivitalizzata da una integrazione probatoria, valutazione di colpevolezza che risulta argomentata, con motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche, alla luce di tutte le contestazioni mosse con l'atto di appello. Di contro tutte le obiezioni e contraddizioni delle difese dei ricorrenti sono frutto di una lettura frammentata delle risultanze delle acquisizioni probatorie, anzi le stesse costituiscono, nella sostanza, una reiterazione delle medesime censure proposte in grado d'appello, con le quali si è tentato di sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova ed alternativa valutazione delle medesime risultanze istruttorie, invocandone una lettura più favorevole.

38. Nel caso di specie, invece, la motivazione della sentenza impugnata si apprezza per il suo carattere logico, coerente e aderente alle risultanze istruttorie, nonché per la completezza argomentativa, anche laddove ha ricostruito la collocazione cronologica dei fatti e lo svolgimento delle indagini preliminari, sin dal disvelamento delle violenze, avvenuto spontaneamente in quanto la minore temeva di essere rimasta incinta. I giudici di appello hanno evidenziato che la ragazza, dopo l'esperienza del processo nei confronti del padre, non avrebbe voluto denunciare nulla, per non essere di nuovo coinvolta in una nuova vicenda processuale e che la stessa, senza enfattizzazione, né desiderio di vendetta o rivalsa, aveva ricostruito il rapporto di totale dipendenza che la legava all'educatrice Impiglia, ed anche l'incapacità di sottrarsi alle richieste di rapporti sessuali che le provenivano anche dal Gi (il primo dei

quali era avvenuto nell'aprile del 2001 all'interno dell'istituto, al quale la minore aveva acconsentito anche perché sotto l'effetto del "fumo"), rapporti tutti psicologicamente patologici, in forza dei quali era stata indotta ai rapporti "a tre", di cui ai capi di imputazione B) e D).

39. Quanto alle asserite discrepanze delle dichiarazioni, la sentenza impugnata ha precisato come le stesse non siano rinvenibili nel racconto dei fatti, riferito con precisione e linearità dalla C nell'audizione videoregistrata avanti all'Ispettrice Moro, racconto ritenuto spontaneo con motivazione più che adeguata e congrua, nella quale è stato dato atto della visione del filmato dell'incombente da parte dei giudici di appello e della circostanza che la persona offesa non risulta avere mai consultato nel corso della deposizione alcun "dossier". Risulta del tutto infondata, a tale proposito, l'asserita violazione delle linee guida contenute nella Carta di Noto, il rispetto delle quali, peraltro, non ha conseguenze sotto il profilo della legittimità degli atti e, d'altra parte la videoregistrazione della deposizione della minore (peraltro non di tenera età, avendo all'epoca quasi diciassette anni) ha garantito il primo obiettivo, considerato essenziale, delle Raccomandazioni, che è rappresentato dall'autenticità dell'atto.

40. Per quanto attiene poi alle discrasie lamentate con le impugnazioni che vengono proposte dai ricorrenti all'esito di un confronto tra il racconto videoregistrato e le prime rivelazioni della minore ed il già menzionato resoconto scritto, redatto peraltro su consiglio dell'avvocato, in data 14 dicembre 2002 (laddove, ad esempio, non è stato menzionato il G), i giudici di secondo grado, con motivazione coerente e priva di smagliature logiche, hanno evidenziato sia la possibilità di fraintendimento, sia la possibilità di una imprecisa riproduzione nella redazione sintetica degli appunti redatti con le educatrici e la dott.ssa J.

41. Da ultimo, per completezza, va rilevato che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni trova indiretta conferma in altre testimonianze (così le pagg. 33 e seguenti della sentenza), che hanno corroborato quanto rilevato dalla perizia circa le condizioni psicologiche della persona offesa o che hanno riferito in merito ai fatti di cui alle imputazioni e agli altri elementi di contorno, per avere raccolto le confidenze della D in virtù del rapporto di amicizia o della coabitazione presso la Comunità di .

42. Vanno a questo punto considerati assorbiti per effetto della declaratoria di prescrizione i motivi di ricorso afferenti il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.



43. Quanto alle censure che lamentano la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili relative ai capi di imputazione dichiarati prescritti in grado di appello (violenze sessuali e, per quanto attiene al solo G, anche cessione di sostanze stupefacenti), va rilevato che la valutazione in merito all'attribuibilità di tali condotte ai ricorrenti discende in via consequenziale dalla conferma del giudizio di attendibilità di D, ampiamente motivato nella sentenza di appello quanto alla conferma della condanna in riferimento ai reati sub B) e D) e del resto la sentenza stessa contiene ampia menzione anche delle diverse ipotesi delittuose, delle quali fu dichiarata l'estinzione per il decorso del termine di prescrizione in considerazione del tempus *delicti commissi*.

44. Infine avuto riguardo al motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione di legge penale in ordine all'art. 539 c.p.p. e la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione riconosciuta alla parte civile a titolo di provvisionale, dichiarata di immediata esecutività, anche tale motivo risulta infondato. Va ricordato che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (cfr. S.U., n. n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179).

45. Va altresì ribadito che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta in realtà una indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma richiede solo che sia accertata la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra l'illecito penale ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla entità del danno e sulla sua liquidazione (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri. Rv. 265637; Sez.5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta e altri, Rv. 257551). In ordine tali profili non si ravvisano profili di illegittimità nel capo della sentenza impugnata che, ribadendo la condanna penale e quindi confermando la condanna al risarcimento in favore della costituita parte civile, ha anche accolto la richiesta di condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale, oggetto dello specifico motivo di appello proposto dalla parte civile.

46. Per quanto attiene alla liquidazione della provvisionale, poi, è stato affermato dalla giurisprudenza che non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare



! della somma liquidata (cfr. Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Fronti e altri, Rv. 268110, che ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisoria congruamente motivata) e per quanto riguarda la sua quantificazione, la determinazione della somma "è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile" (così Sez. 5, n. 12762 /17 del 14/10/2016, Ottaviani, Rv. 269704). La sentenza impugnata risulta perciò immune da censura, considerate le argomentazioni svolte che pongono l'accento, sia per quanto attiene all'an che per quanto riguarda il *quantum*, sulla gravità dei fatti e sulle loro conseguenze, del resto già descritte nel corpus motivazionale della sentenza (pag. 35, paragrafo 3.4 della sentenza impugnata).

47. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria ai sensi dell'art. 612 c.p.p., sarebbe stato necessario che i ricorrenti fornissero la prova dell'esistenza di un "danno grave ed irreparabile" derivante da tale esecuzione (cfr. Sez. 4, n. 1813/16 del 04/10/2005, Mastropasqua, Rv. 233180, che ha precisato che l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo). Tale danno può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo la possibilità di eventuale recupero di quanto pagato (nel caso di modifica della quantificazione in sede civile), per il palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisoria ed elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato (in tal senso, Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819).

48. Tali elementi (ossia insolvibilità del destinatario della provvisoria, ovvero rapporto tra la somma di provvisoria ed il patrimonio degli obbligati) non risultano allegati ai ricorsi, per cui la richiesta di sospensione non può essere accolta da questo Collegio, mancando la prova, che era come detto onere degli interessati, della assoluta necessità della somma determinata quale provvisoria al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili. (vedi Sez.4, n. 45897 del 15/10/2015, Pautassi e altri, Rv. 265032).

49. Deve, quindi, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati residui di cui ai capi B) e D) perché estinti per prescrizione, mentre nel resto i ricorsi vanno rigettati con conferma delle statuizioni civili della sentenza. A ciò consegue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.



che si liquidano in complessive euro 2.691, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato, considerato che la persona offesa è stata ammessa al patrocinio in favore dello Stato.

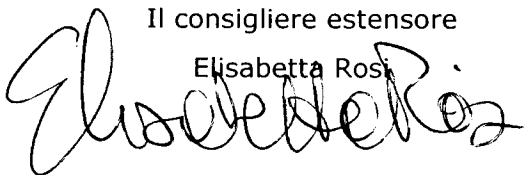
PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati residui di cui ai capi B) e D) perché estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi, confermando le statuizioni civili della sentenza. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile D che liquida in complessive euro 2.691, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

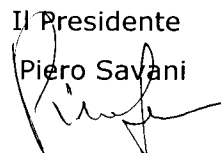
Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Piero Savani



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge.

Il Presidente

